

ALLEGATO “A” - STATUTO “FUZZY BRAINS”

ART.1 DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “Fuzzy Brains”

ART. 2 SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a **Firenze (FI) in Viale dei Mille, 70 – 50131** ed ha durata a tempo indeterminato.

ART. 3 ASSENZA DI LUCRO

L'Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge).

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 4 SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

1. promuovere, coordinare e gestire corsi di perfezionamento, seminari, stage ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e le pratiche informatiche, sia fra gli adulti sia fra i giovani;
2. operare per la promozione e diffusione della conoscenza informatica in genere, favorendo ed organizzando eventi, conferenze, workshop, ed ogni altra manifestazione volta alla diffusione della conoscenza informatica;
3. curare la gestione di locali e sale conferenza da adibire all'attività di cui sopra;
4. organizzare iniziative culturali come veicolo di diffusione, dibattito e sviluppo delle tematiche inerenti gli scopi dell'Associazione;
5. ingaggiare, assumere e/o scritturare conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari; nonché possono essere previsti rimborsi spese e retribuzioni per i soci, compatibilmente con la legislazione vigente in materia e sue successive modificazioni.
6. attivare le su esposte iniziative, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Scuole nella sfera dell'aggregazione giovanile e non, per la diffusione della cultura informatica;
7. organizzare manifestazioni e corsi attinenti alla cultura informatica per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap; nonché attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per

educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in informatica;

8. offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di informatica e per tutti gli appassionati; avviare ricerche nel settore, promuovere studi tecnici, pubblicandone documenti originali e manuali, compiere studi ed analisi;
9. svolgere qualsiasi altra attività che si riveli utile a promuovere e a diffondere la conoscenza dell'informatica e della cultura in generale; pubblicizzare le proprie iniziative nel modo che verrà ritenuto più opportuno;
10. nei limiti delle attività riservate e protette, produrre e diffondere curandone direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione, libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;
11. attività di sostegno agli informatici in genere: l'Associazione in proprio o tramite convenzioni con altri Enti, Associazioni o professionisti, oppure per tramite di personale assunto allo scopo, potrà fornire ai propri associati supporto di natura, fiscale, contabile, gestionale ed amministrativo al fine di tutelarli nell'ambito della loro attività.

ART.5 ATTIVITA' COMMERCIALE

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale. Tuttavia, l'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

ART.6 GLI ASSOCIATI E LORO DIRITTI

L'Associazione è offerta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, suddivisi tra:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci fondatori: persone o enti che hanno fondato l'Associazione e che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; i soci fondatori eleggono al loro interno i membri del primo Consiglio Direttivo dell'Associazione che rimarrà in carica per i primi tre anni.
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico all'Associazione, tramite erogazioni liberali. Hanno carattere meritorio e sono esonerati dal versamento di quote annuali. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea dell'Associazione;

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta (30) giorni al Collegio dei probiviri.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Non sono ammessi soci temporanei.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa; gli Associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di

validità di un anno.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci purché:

- Abbiano cittadinanza italiana o di uno stato della UE;
- Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dei pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

Per le cariche che comportano responsabilità civile o verso terzi, sono eleggibili soci che abbiano raggiunto la maggiore età;

ART. 7 AMMISSIONE

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare all'Assemblea domanda di adesione in forma scritta all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro **dieci (10) giorni** su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi **venti (20) giorni** all'Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8 QUOTA DI ASSOCIAZIONE

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

ART. 9 ESPULSIONE E RECESSO

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Gli Associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea (o al Consiglio direttivo).

ART.10 GLI ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Segretario;
- e. Il Tesoriere.

ART. 11 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante **email inviata a tutti gli associati** almeno **dieci (10) giorni** prima della riunione.

ART. 12 FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

1. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
2. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
3. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
4. delibera circa la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
5. modifica il presente statuto;
6. approva il regolamento;
7. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto;
8. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
9. revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione può essere inviata tramite posta ordinaria, raccomandata, PEC o semplice posta elettronica.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i **dieci (10) giorni** che seguono l'Assemblea.

ART. 13 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste

all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

ART. 14 DIRITTO DI VOTO E DI DELEGA

Ogni associato ha diritto ad un voto. È ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di **due (2)** deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ART. 15 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre (3) Consiglieri ad un massimo di **cinque (5)** eletti dall'Assemblea fra gli associati per la durata di tre anni.

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Segretario (se previsto) ed il Tesoriere (se previsto).

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due (2 volte) all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 16 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
5. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
6. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
7. Delibera circa l'ammissione dei soci.

ART. 17 IL PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

Il Presidente può conferire delega, per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

ART. 18 IL SEGRETARIO

Il Segretario, che resta in carica tre (3) anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

ART. 19 IL TESORIERE

Il Tesoriere, che resta in carica tre (3) anni ed è rieleggibile, è eletto dall'Assemblea dei soci fra i propri componenti, spetta al Tesoriere:

- redigere la contabilità e redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, con le modalità previste dall'art.22, con il concorso del Consiglio Direttivo
- tenere la cassa e provvedere ai pagamenti dell'Associazione con il concorso del Presidente o in Sua vece del Segretario.

ART. 20 RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

1. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
6. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

ART. 21 DIVIETO DI TRASMISSIONE

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

ART. 22 IL BILANCIO

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione

ART. 23 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE LIMITATA

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 24 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

ART. 25 LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della L. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 26 MODIFICHE ALLO STATUTO

Tutte le modifiche al presente Statuto devono essere effettuate per iscritto e approvate dall'Assemblea dei soci.

ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
